



Città di Pescia
A.O. Sviluppo Economico

(Registro interno n. 2 del 10/02/2012)

Oggetto: Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività produttive

Ordinanza n. 13 del 16/02/2012

II SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato in particolare che la regolamentazione introdotta dal Dlgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;";

Visto il D.L. 201/2011 e la relativa legge di conversione che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

Vista la circolare 3644/c del 28/10/11, con cui il Ministro dello sviluppo economico, con riferimento all'art.35, c. 7 del D.L. n° 98/11 ha ritenuto che, in caso di mancato adeguamento delle norme legislative o regolamentari delle regioni nel termine stabilito del 1° gennaio 2012, siano immediatamente applicabili le norme statali;

Considerato che ai sensi dell'art. 31, c. 2 del D.L. n. 201/11 e dell'art 3 del D.L. n. 223/06, in base alla normativa dell'Unione europea e nazionale le norme in materia di concorrenza costituiscono principi generali dell' ordinamento nazionale e quindi, devono ritenersi immediatamente applicabili;

Vista la normativa citata nelle premesse del presente atto;

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/2000;

ORDINA

1. di dare atto che devono intendersi abrogati (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:
 - a. *il rispetto degli orari di apertura e di chiusura;*
 - b. *l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;*
 - c. *l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;*
2. che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto dalla data del 1 gennaio 2012;
3. che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati relativamente alle attività di:
 - a. *commercio al dettaglio;*
 - b. *somministrazione;*
 - c. *vendita di quotidiani e periodici;*
 - d. *distribuzione di carburante;*
4. di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativa ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio (pizzerie, rosticcerie, gelaterie ecc...);
5. al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre l'abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente alle attività di:
 - a. *estetista;*
 - b. *acconciatore;*
 - c. *piercing e tatuaggi;*
 - d. *altre attività del settore dei servizi alla persona;*
6. di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.

IL SINDACO
dott.ssa Roberta Marchi